

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 "ALTO VALDARNO"

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Approvato con Deliberazione Assemblea

n. 21 del 21/09/2007

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni dell'ATO n. 4 di cui alla L.R. 81/95 e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali.
2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato "Gestore".
3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell'affidamento ad essa conferito dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99.
4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78.
5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali.
6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di:
 - a) prevenire, controllare e reprimere l'inquinamento delle acque;
 - b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;
 - c) disciplinare l'allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura;
 - d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua stabiliti dal D. Lgs. 152/2006, il massimo risparmio

nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;

- e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 e del relativo Regolamento di Attuazione.
7. E' esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intende per:
- a) *abitante equivalente*: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD₅) di 60 grammi di ossigeno al giorno; così come indicato nella Legge Regionale n. 20/2006, è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
- b) *acque di scarico*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- c) *acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli

apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, olii, residui alimentari o sostanze simili nell'ambito domestico;

d) *acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche*: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, in particolare quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso art. 101, comma 7; il Regolamento Regionale 28/R del 23/05/2003 ha individuato nell'allegato 1 le categorie produttive assimilate a domestiche;

e) *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

f) *acque reflue urbane*: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

g) *acque meteoriche dilavanti (AMD)*: acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate;

h) *acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC)*: acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;

f) *acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC)*: acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare

effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 8 della L.R. n. 20/2006;

g) *acque meteoriche di prima pioggia (AMPP)*: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;

i) *agglomerato*: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;

j) *insediamento*: complesso di uno o più edifici, diversi da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;

k) *Autorità di Ambito* : Consorzio di funzioni istituito dalla L.R. 81/1995, nella fattispecie l'Autorità di Ambito n. 4 "Alto Valdarno";

l) *T.U.*: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

m) *fognatura mista*: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;

n) *fognatura separata*: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia (detta condotta bianca), e la seconda adibita alla raccolta

ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (detta condotta nera);

o) *Gestore Unico*: è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell'Ambito, convenzionato con l'Autorità di Ambito n. 4 "Alto Valdarno" (NUOVE ACQUE S.p.A.);

p) *impianti di pretrattamento*: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura;

q) *vasca di laminazione delle acque meteoriche*: apposita vasca realizzata prima dell'immissione in pubblica fognatura mista, progettata per consentire il contenimento delle acque di prima pioggia e il loro graduale rilascio alla fine dell'evento all'interno della rete fognaria;

r) *scaricatori di piena*: dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;

s) *Regolamento Regionale*: Regolamento Regionale n. 28/R del 23/05/2003 di attuazione della Legge Regionale n. 64/2001 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23/05/2003;

t) *Regolamento per il Servizio di Somministrazione di Acqua Potabile*: Regolamento che disciplina il servizio di somministrazione di acqua da parte del Gestore Idrico Integrato e si applica su tutto il territorio dell'A.T.O. n. 4 "Alto Valdarno".

u) *Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di ACQUE REFLUE urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito n. 4 "ALTO Valdarno"*: Regolamento che disciplina le modalità di esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura nei Comuni dell'Ambito n. 4 "Alto Valdarno", in attuazione del T.U., della L.R. n.64 del 21.12.2001, successivamente modificata con L.R. n.12 del 02.04.2002 e del regolamento regionale di attuazione nella sua vigente stesura definitiva di cui al Decreto del Presidente della G.R. n.28/R del 23.05.2003.

- v) *rete fognaria*: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
- w) *punto di consegna*: il punto di consegna della fornitura del servizio che definisce il limite delle responsabilità del Gestore; è di norma identificato con il pozzetto di consegna posto su suolo pubblico al confine tra proprietà pubblica e privata.
- x) *pozzetto di campionamento*: pozzetto ubicato all'interno della proprietà destinato alle attività di campionamento dei reflui per le verifiche della qualità eseguite dalle Autorità preposte al controllo;
- y) *scarichi esistenti*: scarichi di acque reflue urbane che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e l'assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano in esercizio e già autorizzati;
- z) *scarico*: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- aa) *stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento)*: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del T.U., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- bb) *unità abitativa*: così come in ambito ISTAT, alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani accessori), costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una o più persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio (studio professionale, ecc.). È dotata di almeno un accesso indipendente dall'esterno (strada, cortile, ecc.) o da spazi di disimpegno

comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.), un accesso cioè tale che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni;

cc) *unità produttiva*: solo ai fini del presente Regolamento, stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi da cui vengano originati scarichi di acque reflue industriali o acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche;

dd) *superficie*: superficie utile abitabile, così come definita all'art. 3 del D.M. Lavori Pubblici n. 801 del 10/05/1977;

ee) *trattamento appropriato*: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del T.U.;

ff) *trattamento primario*: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD₅ delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;

gg) *trattamento secondario*: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.;

hh) *valori limite di emissione*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.

ARTICOLO 3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di fognatura e depurazione viene prestato agli insediamenti/stabilimenti ubicati in zone servite dalla rete fognaria, mediante costruzione di un allaccio.
2. La richiesta di allacciamento o di modifiche di allacciamento esistente, deve essere presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentante, secondo le modalità previste dal Gestore, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Gestore.

3. Per gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, recapitanti nella pubblica fognatura, il Gestore si riserva la facoltà di accertare l'efficienza dell'allacciamento e la verifica delle sue caratteristiche.
4. I suddetti moduli per la richiesta di allacciamento o di sue modifiche saranno messi a disposizione dei richiedenti negli uffici del Gestore addetti alle relazioni con gli utenti, nonché presso i Comuni e le Associazioni degli utenti a ciò disponibili. Informazioni potranno essere anche assunte telefonicamente o consultando il sito internet del Gestore, attualmente www.nuoveacque.it.
5. La domanda, redatta in conformità alle istruzioni contenute nel modello, è presentata all'ufficio indicato dal Gestore che ne rilascia ricevuta ai fini del riscontro del termine stabilito dalla carta del Servizio e la inoltra immediatamente all'ufficio preposto all'accertamento dei presupposti legali e tecnici per le procedure conseguenti.
6. Qualora non sussistano impedimenti all'accoglimento della richiesta, il Gestore comunica all'utente il preventivo di spesa redatto secondo l'"Elenco Prezzi degli allacciamenti idrici e fognari" deliberato dall'Autorità di Ambito Territoriale ed allegato al Piano di Ambito.
7. Il preventivo contiene:
 - a) l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'intervento richiesto (costi di allacciamento);
 - b) l'indicazione degli adempimenti e della documentazione che il richiedente deve predisporre, in caso di accettazione del preventivo, per dare luogo all'intervento richiesto;
8. I tempi di preventivazione sono riportati nella Carta dei Servizi.
9. I costi di allacciamento sono comprensivi delle spese di preventivazione e di sopralluogo e delle spese tecniche per il rilascio delle autorizzazioni necessarie e le eventuali fidejussioni necessarie a favore di Enti concedenti (ANAS, Provincia, Comune ecc.).
10. Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

11. Il preventivo contiene apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento dei costi di allacciamento.
12. Il Gestore provvede ad effettuare l'allacciamento previo pagamento dei costi di allacciamento riportati nel preventivo, da effettuarsi entro il termine di validità del preventivo. Dalla data del pagamento il Gestore è tenuto a realizzare l'allacciamento nel rispetto del termine stabilito dalla Carta del Servizio.

ARTICOLO 4. RINUNCIA ALL'ALLACCIO

1. Entro 5 gg. dalla accettazione definitiva del preventivo, il richiedente qualora non abbiano avuto inizio i lavori, può rinunciare all'allaccio senza oneri a suo carico. In questo caso il Gestore provvederà a restituirgli l'importo versato al momento dell'accettazione del preventivo.
2. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinuncerà all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito.

ARTICOLO 5. CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Per le nuove utenze la prestazione del servizio fognatura e depurazione avviene a seguito della stipula del contratto, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Tale contratto si applica a tutti gli utenti del servizio idrico integrato sia approvvigionati da acquedotto sia da fonte autonoma (es. pozzo, sorgente), purché originanti uno scarico in pubblica fognatura.
2. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dell'utente ed il contestuale impegno al pagamento delle spese di contratto.
3. Qualsiasi modifica dell'utenza deve essere preventivamente comunicata al Gestore che può aggiornare il contratto oppure, ricorrendone i presupposti, stipularne uno nuovo, salvo la rifatturazione secondo i corretti valori tariffari e fiscali.

ARTICOLO 6. TITOLARE DEL CONTRATTO

1. Il contratto per il Servizio di Fognatura e Depurazione viene stipulato con il proprietario dell'immobile, l'utilizzatore del servizio cui l'utenza si riferisce o a chi abbia titolo all'uso dell'immobile stesso.

2. Nel caso di immobili costituiti in condominio con un unico allacciamento, il contratto viene stipulato, di norma, con l'Amministratore del condominio. In questo caso, l'Amministratore o il titolare del contratto dovrà comunicare al Gestore il numero e le tipologie di unità immobiliari servite e le relative variazioni.
3. E' facoltà del Gestore, per ragioni connesse alla gestione del servizio, attivare una o più utenze, nel numero che verrà stabilito dal Gestore stesso.
4. Ogni utente deve consentire al Gestore di allacciare altri utenti sulle derivazioni di allacciamento alla rete fognaria al servizio della propria utenza, per la porzione su pubblica proprietà, purché non venga compromessa la regolarità del servizio.

ARTICOLO 7. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso.
2. La facoltà di recesso ai sensi dell' art. 1569 del Codice Civile va esercitata per iscritto e presentata al Gestore da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità indicate dal Gestore stesso.
3. In mancanza di tale disdetta il titolare del contratto, gli eredi o aventi causa sono responsabili in solido nei confronti del Gestore e dei terzi, rispondendone per ogni implicazione sia di carattere civile che di carattere penale.
4. Nel caso di trasferimento dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente Regolamento.
5. In assenza di un regolare contratto di servizio o di dichiarazione di scarico in pubblica fognatura, l'utilizzo del servizio stesso è considerato abusivo, con tutte le conseguenze dal punto di vista civile e penale. All'utente "abusivo" sarà chiesto di regolarizzare la propria posizione nei confronti della società di gestione del Servizio Idrico Integrato, mediante stipula di un contratto. All'atto della stipula, il titolare del contratto di cui al precedente ARTICOLO 6, comma 1, dovrà procedere al pagamento del corrispettivo del servizio dei cinque anni pregressi, salvo che non dimostri di utilizzare l'unità immobiliare da un periodo più recente. Detti

consumi sono calcolati sulla base del consumo medio della categoria di appartenenza dell'utenza (categorie come definite nel Piano di Ambito) e l'addebito degli stessi avverrà sulla base delle tariffe previste per tale categoria.

ARTICOLO 8. OBBLIGO DI ALLACCIO

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento di seguito specificate con costi a loro carico.
2. Ai fini del precedente comma, per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica, ad una distanza massima dall'unità abitativa/produttiva così determinata:
 - Fino a 150 mq di superficie per le unità abitative o 5 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 50;
 - Fino a 300 mq di superficie per le unità abitative o 10 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 100;
 - Fino a 450 mq di superficie per le unità abitative o 15 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 150;
 - Fino a 600 mq di superficie per le unità abitative o 20 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 200;
 - Fino a 750 mq di superficie per le unità abitative o 25 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 250;
 - Fino a 900 mq di superficie per le unità abitative o 30 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 300.
3. Quanto ai commi 1 e 2 si intende che valga qualora si raggiungano le suddette condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili.
4. Su richiesta del titolare dello scarico potrà essere concessa deroga all'obbligo di allaccio di cui sopra, previo accordo tra A.A.T.O., Gestore, Amministrazione Comunale ed Enti preposti al controllo, sulla base della verifica delle effettive caratteristiche quali-quantitative dello scarico e delle caratteristiche del sistema di raccolta e smaltimento esistenti.

5. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo. A tal fine il Sindaco stabilisce il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico.
6. Dall'applicazione dell'obbligo di allaccio di cui al presente articolo rimangono esclusi gli scarichi esistenti che, seppur ricadenti nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, siano già stati formalmente autorizzati allo scarico fuori dalla pubblica fognatura dalle Autorità competenti in materia e quelli per i quali sia già stata presentata alle stesse Autorità competenti valida istanza di autorizzazione.
7. In tutte le zone servite da pubblica fognatura così come sopra definita è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione, di qualsiasi altra forma di smaltimento.
8. L'obbligo di allaccio può decadere nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali, fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili. La valutazione dell'obbligo è definita di volta in volta dal Gestore in accordo con l'Autorità di Ambito.
9. Nei casi di comprovate difficoltà tecniche all'esecuzione dell'allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta, alle autorità competenti ai sensi della L.R. 20/06, di apposita autorizzazione allo scarico.
10. Ai fini del calcolo delle distanze di cui al comma 2 il Gestore rende disponibili ai Comuni i dati del sistema cartografico in proprio possesso relativamente al sistema fognario esistente; allo stesso fine le Amministrazioni Comunali si impegnano da parte loro a rendere disponibili al Gestore i dati di natura catastale e di superficie necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Qualora non siano già disponibili presso l'A.A.T.O. o il Gestore, i titolari di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche devono, su richiesta, fornire i dati relativi al numero di abitanti equivalenti ai fini del calcolo delle distanze di cui al comma 2.

ARTICOLO 9. IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO

1. I guasti agli impianti o rotture accidentali delle reti che comportano indifferibili e straordinari interventi di emergenza sono regolamentati con riferimento alle obbligazioni contenute nella Carta dei Servizi.
2. In caso di lavori programmati che comportino la sospensione del servizio è obbligo del Gestore preavvisare gli utenti e provvedere con la massima tempestività ad eliminare le cause che hanno prodotto la sospensione nelle forme e secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi. Per gli interventi di riparazione realizzati su strada è fatto l'obbligo di ripristino della sede stradale secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia.
3. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso dovute a cause di forza maggiore.
4. Eventuali responsabilità del Gestore saranno accertate dall'Autorità di Ambito.

ARTICOLO 10. CONTROLLI

1. Il Gestore procederà all'archiviazione informatizzata di tutti i dati relativi alle utenze in essere alla data di inizio della gestione di propria competenza ai fini del loro trattamento per le esigenze gestionali. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente per finalità inerenti il servizio e comunque garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali.
2. L'utente è tenuto a garantire l'accesso del personale del Gestore o di altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento, alla proprietà privata per effettuare le operazioni di servizio descritte nel presente regolamento e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dai patti contrattuali.

3. Qualora l'utente opponga un motivato rifiuto all'accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede ad indicare per iscritto la data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio di cui al comma 2, dopo di che il Gestore, in caso di opposizione e ostacolo, può sospendere l'erogazione del servizio con addebito delle spese all'utente, finché le verifiche non avranno luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ARTICOLO 11. REGIME AUTORIZZATORIO

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento, e non necessitano di autorizzazione allo scarico.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura sono disciplinati dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. 20/2006, dal Regolamento Regionale n. 28/R del 23/05/2003 e dal "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito n. 4 Alto Valdarno".
3. Per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche dilavanti e di acque meteoriche di prima pioggia si rimanda a quanto specificamente disciplinato dalla Legge Regionale n. 20/2006 e dal Regolamento Regionale e a quanto previsto nel "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito n. 4 Alto Valdarno".
4. Per tutto ciò che concerne la procedura di autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali ed urbane e di istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura, si rimanda a quanto specificamente riportato nel "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito n. 4 Alto Valdarno".
5. Nel caso in cui l'immissione in pubblica fognatura di uno scarico industriale o industriale assimilabile al domestico non avvenga in modo diretto, ma che l'immissione di più scarichi avvenga tramite un tratto di fognatura privata unica condominiale, fatto salvo quanto previsto all'ARTICOLO 44 (Norme transitorie), è richiesta la costituzione obbligatoria di un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, secondo quanto previsto all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006. In tal caso l'autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al consorzio, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.

ARTICOLO 12. LIMITI DI ACCETTABILITA'

1. Per le reti fognarie recapitanti in impianti realizzati appositamente per il trattamento delle acque reflue urbane gli scarichi di acque reflue domestiche hanno la priorità su quelli di origine industriale.
2. Per le reti fognarie recapitanti in impianti per il trattamento di reflui prevalentemente industriali gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti nel rispetto dei regolamenti di accettabilità del Gestore.
3. Gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura sono sottoposti alla disciplina del D. Lgs. 152/2006 e alle prescrizioni del presente Regolamento, in particolare:
 - a) Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria, devono rispettare, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del T.U., i valori limite previsti dalle Tab. 3 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza dello stesso T.U.
 - b) Nel caso in cui lo scarico industriale recapiti in rete fognaria servita da un impianto di depurazione delle acque reflue urbane può essere prevista deroga ai citati limiti, per i parametri ricompresi nella tabella seguente. La deroga sarà di norma concessa solo nel caso in cui il depuratore delle acque reflue urbane abbia una capacità di trattamento superiore a 2000 abitanti equivalenti. Per questi scarichi, previa specifica richiesta, subordinata ad accettazione del Gestore possono essere ammessi limiti di accettabilità superiori, che potranno diversificarsi a seconda dell'impianto di depurazione ricevente lo scarico; i valori comunque non potranno superare il limite massimo previsto dalla tabella seguente:

Parametri	Valore Limite massimo consentito
Solidi sospesi totali	730 mg/l
BOD	365 mg/l
COD	730 mg/l
Fosforo totale	50 mg/l
Tensioattivi totali	30 mg/l
Cloruri	1500 mg/l
Solfati	1500 mg/l

Il Gestore, nel parere di sua competenza segnalerà all'A.A.T.O. i limiti specifici di accettabilità di cui al presente articolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo

scarico in pubblica fognatura da parte dell'A.A.T.O.. Il Gestore nel proprio parere potrà specificare che la deroga potrà essere ritirata in caso di motivate e persistenti problematiche al sistema depurativo e l'A.A.T.O. lo dovrà prevedere come condizione nell'autorizzazione.

4. Il Gestore Unico può fissare valori limite diversi da quelli dell'allegato 5 alla parte terza del T.U., ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e - limitatamente ai parametri di cui alla nota (2) della tabella 5 dell'allegato 5 - alla tabella 3 dello stesso T.U.. Se il Gestore stabilisce limiti diversi o adotti la procedura prevista all'ARTICOLO 13, deve in ogni caso impegnarsi a verificare, con mezzi idonei, l'effettivo rispetto dei limiti di emissione allo scarico dei propri impianti.
5. Lo scarico di acque reflue in violazione delle disposizioni del presente Regolamento è sanzionato ai sensi di quanto previsto dal TITOLO V della sezione II della Parte terza del T.U. e al Capitolo 4 del "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito n. 4 Alto Valdarno".

ARTICOLO 13. CONVENZIONE DI UTENZA

1. Tra il Gestore e i titolari di scarichi di acque reflue industriali può essere stipulata apposita convenzione di utenza, secondo le formalità ed i criteri che verranno fissati dal Gestore con apposito provvedimento approvato dall'A.A.T.O., in base al quale sono ammessi in pubblica fognatura scarichi di reflui industriali caratterizzati da valori di emissione che superano i limiti di accettabilità di cui all'ARTICOLO 12.
2. Quanto sopra è ammesso compatibilmente con il funzionamento del sistema di fognatura e il processo depurativo esistenti, purché ciò non comporti il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico della pubblica fognatura o dell'impianto di depurazione nel corpo idrico recettore e fatti salvi l'inderogabilità delle sostanze indicate nella Tabella 5 all'Allegato 5 alla terza parte del D. Lgs. 152/2006 e quanto previsto relativamente agli standard di qualità ambientali dei corpi idrici all'Allegato 1 alla parte terza dello stesso decreto. In tal senso il Gestore risulta comunque responsabile per sversamenti accidentali ed

eventuale cattivo funzionamento degli impianti di depurazione, purché sia rispettato quanto convenuto nella convenzione d'utenza.

3. La convenzione di utenza deve esplicitare i limiti di accettabilità e le prescrizioni tecniche fissati dal Gestore in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa svolta dall'insediamento e alla qualità e quantità degli scarichi; in essa vanno altresì previsti a carico dell'utente gli oneri economici calcolati dal Gestore in relazione al servizio reso e alle eventuali ulteriori prestazioni (es. campionamento e analisi delle acque reflue). Rimangono salvi i successivi aggiornamenti.
4. Il presente Regolamento è da considerarsi comunque parte integrante della convenzione di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione e l'utente deve quindi dichiarare di conoscerlo e accettarlo.
5. La convenzione ha validità annuale, ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza, salvo motivati e persistenti problemi tecnici agli impianti di depurazione, nel qual caso il Gestore, previa comunicazione, potrà immediatamente recedere dalla convenzione.
6. Qualsiasi variazione di quanto convenuto nella convenzione deve essere preventivamente concordata con il Gestore per gli opportuni provvedimenti di competenza.
7. Le convenzioni che il Gestore stipulerà dovranno essere ratificate dall'A.A.T.O. dopodiché sarà cura del Gestore trasmetterne comunicazione anche all'A.R.P.A.T.

ARTICOLO 14. SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

1. A seguito della realizzazione ed entrata in esercizio di reti fognarie separate, dotate di sistemi di depurazione finale, i titolari degli scarichi, già allacciati alla fognatura pubblica mista, devono provvedere a propria cura e spese alla separazione delle fognature nere e bianche all'interno della proprietà privata fino al punto di consegna. In questo caso il Gestore provvede a proprie spese ai collegamenti degli scarichi dal punto di consegna alle nuove condotte fognarie.
2. All'imposizione dell'obbligo di separazione degli scarichi provvederanno i Sindaci con apposita ordinanza.
3. La realizzazione di sistema fognario separato conforme al presente Regolamento risulta obbligatoria anche nel caso di interventi edili di:

- a) Nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia integrale, addizioni volumetriche superiori al 20 %;
- b) Interventi sul patrimonio edilizio esistente, ad eccezione di quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardanti intere unità immobiliari;
- c) Interventi che comunque prevedano il rifacimento del sistema fognario interno od esterno all'edificio.

ARTICOLO 15. SCARICHI VIETATI

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.
2. A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:
 - a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
 - b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
 - c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - d) olii esausti;
 - e) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - f) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque,

pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;

- g) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
 - h) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - i) reflui aventi temperatura superiore ai 35 °C;
 - j) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido ai sensi del T.U.;
 - k) spurghi di fognature private;
 - l) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi potabilizzazione e di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
 - m) sostanze solide, filamentose o viscoso in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - n) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente;
 - o) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione;
 - p) i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio).
3. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste dal "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito n. 4 Alto Valdarno", l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali e la facoltà dell'Autorità competente di promuovere, qualora ne ricorrano le condizioni, un'azione per il

risarcimento del danno ambientale ai sensi del TITOLO III, parte sesta del D. Lgs.152/2006.

ARTICOLO 16. SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.
2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, l'autorizzazione allo scarico stabilisce altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto.
3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'Autorità di Ambito in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'Art. 101, commi 1 e 2 del T.U. impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'Art. 121 del T.U., anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del T.U.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e dell'articolo 108 comma 2, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,

tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del T.U. il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'Autorità di Ambito può richiedere, sentito il Gestore del servizio di fognatura e depurazione, che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione l'Autorità di Ambito valuterà se imporre una riduzione dei valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue, o se negare l'autorizzazione allo scarico.
6. L'Autorità di Ambito, competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 della parte terza del T.U., derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

ARTICOLO 17. DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del T.U. , i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui all'art. 101, comma 4, del T.U., prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti.

ARTICOLO 18. SCARICHI CONTENENTI SOSTANZE NON PREVISTE

1. Nel caso risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga accertato d'ufficio, che sono immessi in pubblica fognatura reflui contenenti sostanze i cui limiti di accettabilità non sono previsti dal presente Regolamento e/o sostanze che possono comportare pregiudizi al processo degli impianti pubblici di depurazione, il Gestore propone all'A.A.T.O. e agli altri organi competenti in materia l'adozione di limiti di accettabilità diversi, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verificare secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo.

ARTICOLO 19. SVERSAMENTI ACCIDENTALI

1. I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a dare immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
2. Nel caso in cui a rilevare l'accaduto sversamento o ad averne segnalazione sia un soggetto diverso dal titolare dello scarico o dal responsabile dello stesso sversamento, tale soggetto/Ente è comunque tenuto a darne comunicazione al Gestore, il quale provvede al coordinamento delle attività finalizzate al contenimento e alla riduzione degli effetti dannosi dello sversamento.
3. Il Gestore è tenuto a dare comunicazione dell'accaduto sversamento all'A.A.T.O..
4. I titolari degli scarichi o i responsabili dello sversamento accidentale sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e dell'A.A.T.O..
5. In caso di possibili riflessi ambientali il Gestore dovrà tempestivamente dare comunicazione all'A.R.P.A.T. e alla Provincia competente per territorio.
6. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, il Gestore darà debita comunicazione direttamente all'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. competente per territorio e al Comune in cui si è verificato lo

sversamento (anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di urgenza da parte del Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale).

7. Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall'A.R.P.A.T., dall'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L, dalle Province e dai Comuni, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento.
8. Qualora ne sussistano i presupposti, l'Autorità di Ambito si riserva comunque di valutare l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U. e dal "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito n. 4 Alto Valdarno", per l'effettuazione di scarichi superanti i valori limite di emissione imposti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 20. ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI CONFERITI MEDIANTE AUTOBOTTI

1. Previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente, d'intesa con l'A.A.T.O., il Gestore può effettuare nei propri impianti di depurazione il trattamento di reflui derivanti dagli impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di liquami derivanti da scarichi di acque reflue domestiche (per es. derivanti dallo spurgo di cisterne, pozzi neri, fosse settiche e biologiche e simili), da scarichi di acque reflue industriali e quelli derivanti dalla pulizia della rete fognaria, mediante sottoscrizione con il soggetto conferente di apposito contratto, in cui devono essere specificati la tipologia, le quantità presunte, nonché le caratteristiche qualitative del liquame conferito e le tariffe per l'effettuazione del loro smaltimento determinate dall'A.A.T.O..
2. Il Gestore ha il diritto di imporre in ogni momento i limiti qualitativi e quantitativi che riterrà opportuni per garantire la funzionalità degli impianti di depurazione e l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ambientale ed igienica sanitaria, compresi i provvedimenti di sospensione parziale o totale del conferimento a seguito di guasti, lavori, problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni.

ARTICOLO 21. IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Gli impianti di pretrattamento sono necessari per permettere gli allacci alle reti fognarie non ancora provviste di depuratore finale o nel caso in cui l'impianto di depurazione non sia idoneo al trattamento di quel particolare reflu o comunque nel caso in cui il sistema di fognatura/collettamento risulti inadeguato.
2. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema fognario e del processo depurativo dei reflui e/o il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale nel corpo recettore della pubblica fognatura o dell'impianto di depurazione, il Gestore può proporre alle autorità competenti di imporre agli utenti l'uso di impianti di pretrattamento degli scarichi.
3. In particolare nel caso di reflui industriali, il Gestore ha facoltà di proporre all'A.A.T.O., all'interno del parere di propria competenza, di prescrivere nell'autorizzazione allo scarico, l'adozione e il corretto funzionamento di adeguato impianto di pretrattamento dei reflui.
4. Per le utenze domestiche, nel caso in cui la realizzazione di un intervento edilizio da parte di un utente richieda la realizzazione di un nuovo scarico in pubblica fognatura o la modifica di uno scarico esistente, l'Amministrazione Comunale deve chiedere parere al Gestore che può proporre l'adozione di sistemi di pretrattamento tipo fosse biologiche o similari; questo può rendersi particolarmente necessario soprattutto nei casi di fognatura in cui le condotte presentino caratteristiche tali (diametro, materiali e caratteristiche costruttive) da non poter assicurare il corretto funzionamento del sistema, al fine di evitare fenomeni di intasamento e ostruzione delle condotte oltre a quelli di sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all'interno delle stesse.
5. Quale pretrattamento dei reflui provenienti da cucine di ristoranti, trattorie, mense ed utenze condominiali si prevede tra l'altro l'obbligo di installazione di pozzetto degrassatore adeguatamente dimensionato, al fine di contenere lo sversamento in fognatura di olii e grassi.
6. Nel caso di nuovi allacciamenti o interventi che modifichino sostanzialmente la quantità di acque meteoriche immesse nella rete fognaria mista, il Gestore potrà richiedere la realizzazione prima dell'immissione in pubblica fognatura, di vasche di laminazione o altre tipologie di opere idrauliche che consentano il contenimento

delle acque di prima pioggia ed il loro graduale rilascio alla fine dell'evento. Tali opere rimarranno in gestione al privato.

7. Gli impianti di pretrattamento, sia quelli previsti per gli scarichi di acque reflue domestiche che quelli eventualmente imposti agli scarichi di acque reflue industriali e produttive, devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi.
8. Per scarichi di acque reflue industriali, la disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione ordinaria deve essere preventivamente concordata con il Gestore; la data di disattivazione deve essere indicata al Gestore e all'A.A.T.O. con lettera raccomandata anticipata via fax. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione.
9. Per scarichi di acque reflue industriali, la disattivazione di tali impianti dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata a mezzo telefono, e successivamente per iscritto, al Gestore e all'A.A.T.O. e gli scarichi devono essere immediatamente sospesi.

ARTICOLO 22. OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI

1. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che possono recapitare in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, ove stabilito dall'Autorità sanitaria competente o secondo quanto previsto dalla normativa di settore, ad idoneo trattamento di disinfezione dello scarico.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ARTICOLO 23. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO ESCLUSIVAMENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO

DETERMINAZIONE DEI CONSUMI

1. La determinazione dei volumi dell'acqua scaricata in pubblica fognatura sarà effettuata sulla base del quantitativo di acqua prelevata dall'acquedotto così come misurata dal contatore di utenza e come rilevato dal Gestore in occasione dei giri di lettura dei contatori di acquedotto.

ANTICIPO SUI CONSUMI

1. Per quanto riguarda l'anticipo sui consumi esso rientra in quello previsto per il Servizio di Somministrazione acqua potabile.

LE TARIFFE PER IL SERVIZIO

1. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione, così come definita dall'art. 155 del D.Lgs.152/2006, costituisce il corrispettivo della gestione a cui ha diritto il Gestore. La tariffa è deliberata dall'Autorità di Ambito ai sensi dell' art. 154 del D.Lgs. 152/2006, ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa, soggetta ad imposta sul valore aggiunto, è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. La variazione della tariffa è determinata dall'Autorità di Ambito secondo legge e non comporta modifica del rapporto contrattuale.

PAGAMENTI

1. I corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella fattura presso gli istituti bancari convenzionati, o mediante versamento su apposito c/c postale prestampato sulla bolletta o comunque secondo le modalità indicate dal Gestore.
2. Il sistema e la frequenza di fatturazione e riscossione potranno essere variati, su richiesta motivata del Gestore, con apposito provvedimento dell'Autorità di Ambito.

3. In caso di pagamento oltre 30 giorni dal termine fissato nella fattura, viene applicata un'indennità di mora sull'importo globale della stessa (oltre eventuali oneri e penalità previste dalle leggi vigenti) nella misura del 5% (cinque per cento). A decorrere dal 31° giorno, qualora perdurasse lo stato di morosità, gli interessi saranno applicati nella misura del 2% + il valore del tasso ufficiale di sconto del periodo considerato, annuo (oltre eventuali oneri e penalità previste dalle leggi vigenti).
4. Il Gestore è tenuto a sollecitare l'utente moroso. A tal fine, decorsi 30 giorni dal termine di scadenza della fattura senza che vi sia stato pagamento, con apposita comunicazione, il Gestore invita l'utente a provvedere, entro i 30 giorni successivi alla data di spedizione, al pagamento delle fatture scadute, addebitando allo stesso le spese postali sostenute. In tale comunicazione, sarà indicato il giorno a partire dal quale, potrà essere sospesa la fornitura.
5. In caso di mancato pagamento oltre 30 giorni dal termine fissato nella fattura, il Gestore, dopo aver invitato l'utente al pagamento secondo le modalità di cui al comma precedente, può sospendere la somministrazione dell'acqua mediante rimozione del contatore. In ogni documento di fatturazione, il Gestore riporta la situazione dei pagamenti precedenti. L'utente potrà evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento direttamente al personale aziendale incaricato dell'intervento di sospensione della fornitura. Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l'utente ne faccia espressamente richiesta, potrà prevedere forme rateizzate di pagamento. Non deve essere sospesa la fornitura di acqua:
 - a) a seguito di un provvedimento adottato da parte dell'Autorità competente;
 - b) nei giorni prefestivi o festivi;
 - c) quando l'utente può dimostrare che il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili allo stesso;
6. L'utente, nel caso di sospensione dell'erogazione ai sensi di quanto previsto al comma 5, è tenuto al pagamento delle fatture emesse con gli importi di quote fisse, e degli oneri previsti al comma 4.
7. L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell'erogazione di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento all'utente subentrante non è addebitabile la morosità pregressa.

ARTICOLO 24. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO ESCLUSIVAMENTE DA FONTE AUTONOMA

UTENZE DOMESTICHE

ANTICIPO SUI CONSUMI

1. Per questa tipologia di utenza non è previsto l'anticipo sui consumi.

DETERMINAZIONE DEI CONSUMI

1. Il proprietario di pozzo o sorgente, ricompreso nelle categorie domestica o domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa in pubblica fognatura rilevati da apposito misuratore installato a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore del S.I.I. il quale provvederà anche alla lettura. Nel caso in cui l'utente non intenda procedere all'installazione del misuratore di portata dovrà comunicare al Gestore il numero dei componenti il nucleo familiare e tutte le successive variazioni.
2. L'utente allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona solo da fonte autonoma senza essere collegato al pubblico acquedotto, dovrà corrispondere la tariffa per fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa nella pubblica fognatura rilevati dal misuratore di portata. Qualora lo stesso non venga installato la tariffa per fognatura e depurazione sarà calcolata sulla base di un consumo presunto di 100 litri/abitante/giorno.
3. Nel caso di mancata dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Gestore fatturerà in base al nucleo familiare presente nella banca dati dei Comuni. In assenza di questa, il numero dei componenti sarà determinato per la prima fattura di acconto, pari al rapporto fra i residenti dell'A.A.T.O. ed il numero complessivo di utenze di quell'anno; successivamente, in base alla

dichiarazione dei componenti il nucleo familiare resa dall'utente, a titolo di conguaglio.

4. Nel caso in cui un pozzo o una sorgente alimentino più famiglie collegate alla pubblica fognatura, il proprietario del pozzo/sorgente dovrà dichiarare il numero di famiglie che ne usufruisce ed il numero di componenti di ciascuna famiglia.
5. Nel caso in cui l'utente di cui al comma 1 del presente articolo risultasse "abusivo" o se la denuncia - di cui al comma 1- effettuata risultasse mendace, vale quanto previsto ARTICOLO 7, comma 5 del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui il pozzo ad uso domestico, venga utilizzato per l'innaffiamento di orti e giardini, l'utente, previa dichiarazione, sarà esonerato dal pagamento.

TARIFFE PER IL SERVIZIO

1. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione, così come definita dall'art. 155 del D.Lgs.152/2006, costituisce il corrispettivo della gestione a cui ha diritto il Gestore. La tariffa è deliberata dall'Autorità di Ambito ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006, ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa, soggetta ad imposta sul valore aggiunto, è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. La variazione della tariffa è determinata dall'Autorità di Ambito secondo legge e non comporta modifica del rapporto contrattuale.

PAGAMENTI

1. I corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella fattura presso gli istituti bancari convenzionati, o mediante versamento su apposito c/c postale prestampato sulla bolletta o comunque secondo le modalità indicate dal Gestore.
2. Il sistema e la frequenza di fatturazione e riscossione potranno essere variati, su richiesta motivata del Gestore, con apposito provvedimento dell'Autorità di Ambito.
3. In caso di pagamento oltre 30 giorni dal termine fissato nella fattura, viene applicata un'indennità di mora sull'importo globale della stessa (oltre

eventuali oneri e penalità previste dalle leggi vigenti) nella misura del 5% (cinque per cento). A decorrere dal 31° giorno, qualora perdurasse lo stato di morosità, gli interessi saranno applicati nella misura del 2% + il valore del tasso ufficiale di sconto del periodo considerato, annuo (oltre eventuali oneri e penalità previste dalle leggi vigenti).

4. Il Gestore è tenuto a sollecitare l'utente moroso. A tal fine, decorsi 30 giorni dal termine di scadenza della fattura senza che vi sia stato pagamento, con apposita comunicazione, il Gestore invita l'utente a provvedere, entro i 30 giorni successivi alla data di spedizione, al pagamento delle fatture scadute, addebitando allo stesso le spese postali sostenute.
5. In caso di mancato pagamento oltre 30 giorni dal termine fissato nella fattura, il Gestore, dopo aver invitato l'utente al pagamento secondo le modalità di cui al comma precedente, potrà avviare le procedure di recupero coattivo del credito. In ogni documento di fatturazione, il Gestore riporta la situazione dei pagamenti precedenti. Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l'utente ne faccia espressamente richiesta, potrà prevedere forme rateizzate di pagamento.
6. L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione del servizio.
7. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento all'utente subentrante non è addebitabile la morosità pregressa.

UTENZE NON DOMESTICHE

ANTICIPO SUI CONSUMI

1. Per questa tipologia di utenza non è previsto l'anticipo sui consumi.

DETERMINAZIONE DEI CONSUMI

1. Il proprietario di pozzo o sorgente appartenente alle categorie non ricomprese nelle categorie domestica residente e domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a comunicare al Gestore il volume annuo di reflu scaricato in pubblica fognatura. Tale dichiarazione dovrà essere inoltrata al

Gestore, anche utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore, entro il 31 di Gennaio di ogni anno.

2. In mancanza di tale dichiarazione il Gestore calcolerà il corrispettivo per il servizio sulla base del volume dichiarato l'anno precedente.
3. Nel caso in cui l'utente di cui al comma 1 del presente articolo risultasse "abusivo" o se la denuncia - di cui al comma 1- effettuata risultasse mendace, vale quanto previsto ARTICOLO 7 comma 5 del presente Regolamento.

TARIFFE PER IL SERVIZIO

1. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione, così come definita dall'art. 155 del D.Lgs.152/2006, costituisce il corrispettivo della gestione a cui ha diritto il Gestore. La tariffa è deliberata dall'Autorità di Ambito ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006, ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa, soggetta ad imposta sul valore aggiunto, è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. La variazione della tariffa è determinata dall'Autorità di Ambito secondo legge e non comporta modifica del rapporto contrattuale.

PAGAMENTI

1. I corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella fattura presso gli istituti bancari convenzionati, o mediante versamento su apposito c/c postale prestampato sulla bolletta o comunque secondo le modalità indicate dal Gestore.
2. Il sistema e la frequenza di fatturazione e riscossione potranno essere variati, su richiesta motivata del Gestore, con apposito provvedimento dell'Autorità di Ambito.
3. In caso di pagamento oltre 30 giorni dal termine fissato nella fattura, viene applicata un'indennità di mora sull'importo globale della stessa (oltre eventuali oneri e penalità previste dalle leggi vigenti) nella misura del 5% (cinque per cento). A decorrere dal 31° giorno, qualora perdurasse lo stato di morosità, gli interessi saranno applicati nella misura del 2% + il valore del

tasso ufficiale di sconto del periodo considerato, annuo (oltre eventuali oneri e penalità previste dalle leggi vigenti).

4. Il Gestore è tenuto a sollecitare l'utente moroso. A tal fine, decorsi 30 giorni dal termine di scadenza della fattura senza che vi sia stato pagamento, con apposita comunicazione, il Gestore invita l'utente a provvedere, entro i 30 giorni successivi alla data di spedizione, al pagamento delle fatture scadute, addebitando allo stesso le spese postali sostenute.
5. In caso di mancato pagamento oltre 30 giorni dal termine fissato nella fattura, il Gestore, dopo aver invitato l'utente al pagamento secondo le modalità di cui al comma precedente, potrà avviare le procedure di recupero coattivo del credito. In ogni documento di fatturazione, il Gestore riporta la situazione dei pagamenti precedenti. Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l'utente ne faccia espressamente richiesta, potrà prevedere forme rateizzate di pagamento.
6. L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione del servizio.
7. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento all'utente subentrante non è addebitabile la morosità pregressa.

ARTICOLO 25. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO SIA DA PUBBLICO ACQUEDOTTO CHE DA FONTE AUTONOMA

UTENZE DOMESTICHE

ANTICIPO SUI CONSUMI

1. Per quanto riguarda l'anticipo sui consumi esso rientra in quello previsto per il Servizio di Somministrazione acqua potabile.

DETERMINAZIONE DEI CONSUMI

1. Il proprietario di pozzo o sorgente, ricompreso nelle categorie domestica o domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura nonché al pubblico acquedotto, è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa in

pubblica fognatura rilevati da apposito misuratore installato a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore del S.I.I. il quale provvederà anche alla lettura. Nel caso in cui l'utente non intenda procedere all'installazione del misuratore di portata dovrà comunicare al Gestore il numero dei componenti il nucleo familiare e tutte le successive variazioni.

2. L'utente allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona sia da fonte autonoma che da pubblico acquedotto, dovrà corrispondere la tariffa per fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa nella pubblica fognatura rilevati dal misuratore di portata. Qualora lo stesso non venga installato la tariffa per fognatura e depurazione sarà determinata come segue: se il consumo evidenziato dal contatore sarà maggiore o uguale del consumo calcolato secondo il criterio dei 100 litri/abitante /giorno x il numero dei componenti del nucleo familiare, il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sarà compreso nel corrispettivo fatturato per il servizio idrico integrato e pertanto la fattura da fonte autonoma sarà di importo nullo. Qualora invece tale consumo risultasse inferiore al consumo calcolato considerando 100 litri/abitante /giorno x il numero dei componenti del nucleo familiare, il corrispettivo di fognatura e depurazione corrispondente ai volumi rilevati sarà compreso nel corrispettivo fatturato per il servizio idrico integrato, mentre sarà separatamente fatturata la differenza per arrivare al consumo complessivo calcolato secondo la regola di cui sopra. Si riporta qui di seguito una tabella esemplificativa del metodo di calcolo (nei casi in cui non sia installato il misuratore allo scarico).

Consumo da pozzo			Consumo da acquedotto rilevato (mc)	Quantitativo fatturato S.I.I. (mc)	Quantitativo fatturato da fonte autonoma (mc)
n. componenti nucleo familiare	Consumo unitario annuo (mc/ab/anno)*	Consumo totale (mc/anno)			
4	36	144	100	100	44
4	36	144	200	200	0

* 36 mc per abitante all'anno corrispondono a 100 litri/abitante/giorno

3. Nel caso di mancata dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Gestore fatturerà in base al nucleo familiare presente nella banca dati dei Comuni. In assenza di questa, il numero dei componenti sarà determinato per la prima fattura di acconto, pari al rapporto fra i residenti dell'A.A.T.O. ed il numero complessivo di utenze di quell'anno; successivamente, in base alla dichiarazione dei componenti il nucleo familiare resa dall'utente, a titolo di conguaglio.
4. Nel caso in cui un pozzo o una sorgente alimentino più famiglie collegate alla pubblica fognatura, il proprietario del pozzo/sorgente dovrà dichiarare il numero di famiglie che ne usufruisce ed il numero di componenti di ciascuna famiglia.
5. Nel caso in cui l'utente di cui al comma 1 del presente articolo risultasse "abusivo" o se la denuncia - di cui al comma 1- effettuata risultasse mendace, vale quanto previsto all'ARTICOLO 7, comma 5 del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui il pozzo ad uso domestico, venga utilizzato per l'innaffiamento di orti e giardini, l'utente, previa dichiarazione, sarà esonerato dal pagamento.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo di soluzioni che contribuiscano alla realizzazione di un'edilizia sostenibile, secondo le finalità ed i contenuti della L.R.T. n.1/2005 e delle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005, restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e dell'ARTICOLO 24 i casi in cui l'utente del servizio di fognatura e/o depurazione impieghi e scarichi in pubblica fognatura acque meteoriche provenienti da coperture di edifici o spazi interni accumulate mediante la realizzazione e l'utilizzo di dispositivi di stoccaggio e di distribuzione delle stesse acque per gli usi compatibili. È fatto comunque obbligo alle Amministrazioni Comunali di trasmettere all'A.A.T.O. e al Gestore comunicazione relativa a tutti gli interventi che adottino tali soluzioni.

PAGAMENTI

1. Per quanto concerne i pagamenti si fa riferimento a quanto previsto all'ARTICOLO 23 del presente Regolamento.

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Considerando che le utenze non domestiche sono tenute a denunciare annualmente il volume di acqua scaricata in pubblica fognatura, vale quanto previsto all'ARTICOLO 24 del presente Regolamento.

ARTICOLO 26. CORRISPETTIVI ACCESSORI

1. Il Gestore, qualora ne ricorrano le condizioni, può inserire in bolletta altri importi accessori quali:
 - a) imposta di bollo gravante sui contratti e sulle eventuali altre certificazioni o attestazioni;
 - b) arrotondamenti al centesimo di euro;
 - c) penali e interessi come meglio espressi nel presente titolo;
 - d) spese di contratto così come stabilite dall'elenco prezzi approvato dall'Autorità di Ambito;
 - e) importi per lavori richiesti dall'utente .
2. Per l'esecuzione degli allacciamenti alle condotte stradali e degli altri lavori accessori richiesti dall'utente, il Gestore adotta un elenco prezzi approvato dall'Autorità di Ambito ed allegato al Piano di Ambito.

ARTICOLO 27. TARIFFA PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI

1. In considerazione di quanto previsto dall'ARTICOLO 12 (Limiti di accettabilità) per la fatturazione degli scarichi industriali si rimanda a quanto previsto nel "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito n. 4 ALTO Valdarno" e deliberato dall'A.A.T.O..

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TECNICHE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ARTICOLO 28. ALLACCIAMENTO E PUNTO DI CONSEGNA

1. Nelle zone già servite dalla rete fognaria, il Gestore realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al limite della proprietà privata, dietro pagamento delle somme previste nel preventivo sulla base delle tariffe previste dall' "Elenco Prezzi degli allacciamenti idrici e fognari" approvato dall'Autorità di Ambito Territoriale ed allegato al Piano di Ambito.
2. Spetta al Gestore determinare le caratteristiche dell'allacciamento per quanto riguarda la parte ricadente nella pubblica proprietà mentre per la parte ricadente in proprietà privata dovranno essere rispettate le regole in merito alla separazione degli scarichi così come previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento ("Schemi tecnici").
3. Il punto di consegna della fornitura del Servizio definisce il limite di responsabilità del Gestore e per le nuove utenze è identificato con il pozzetto di consegna posto su suolo pubblico al confine tra proprietà pubblica e privata.
4. Nel caso in cui il pozzetto di consegna non sia presente, oppure risulti interno alla proprietà privata, il punto di consegna è costituito dal limite tra suolo pubblico e proprietà privata.
5. I lavori relativi all'allacciamento dello scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali, dagli stabilimenti e/o dagli insediamenti domestici, nonché la realizzazione di impianti di pretrattamento all'interno della proprietà privata, saranno eseguiti a cura e spese del richiedente.
6. I titolari degli scarichi per l'immissione in pubblica fognatura dovranno servirsi esclusivamente della tubazione installata dal Gestore; la tubazione privata dovrà raccordarsi alla quota e al diametro già predisposti; la profondità dell'allacciamento al pozzetto di consegna sarà determinata pertanto solo al termine dei lavori di allaccio.
7. Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi di ordine tecnico o igienico, il Gestore potrà far adottare accorgimenti tecnici in deroga alle norme fissate dal presente Regolamento.
8. Fermo restando quanto stabilito nel comma 6, qualora la rete fognaria esistente non consenta di scaricare a gravità sarà necessario che il cliente provveda a sua cura e spese alla realizzazione di idoneo impianto di sollevamento dei reflui, la cui

uscita dovrà essere raccordata secondo quanto previsto nell'Allegato 1 al presente Regolamento ("Schemi tecnici").

9. Ogni insediamento allacciato alle pubbliche fognature deve provvedere alla regolare manutenzione e al buon funzionamento degli impianti e delle condotte di allaccio poste in proprietà privata.

ARTICOLO 29. SERVITÙ FOGNARIA

1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognoli privati esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell'interessato richiedere al proprietario del fognolo o del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi. Tale disponibilità si intende assolta con la presentazione della istanza e comunque l'Ente è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.
2. Il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di campionamento.

ARTICOLO 30. OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI

1. L'adeguamento degli allacciamenti deve avvenire nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso in cui entrino in funzione nuovi impianti fognari/depurativi;
 - b) nel caso di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato);
 - c) nel caso in cui il Gestore o altra autorità competente rilevi l'esistenza di motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o comunque in caso di non conformità alle norme vigenti in materia.
2. L'onere relativo a tali adempimenti è posto a carico dell'utente limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.
4. All'imposizione del suddetto obbligo provvederanno i Sindaci con apposita ordinanza.

ARTICOLO 31. MODIFICA DELL'ALLACCIO

1. Chiunque intenda effettuare interventi di modifica di destinazione d'uso dell'immobile o dello schema di raccolta delle acque sia reflue che meteoriche all'interno della proprietà privata che comportino una modifica sostanziale della quantità/qualità del refluo immesso nella pubblica fognatura, dovrà ottenere,

previa presentazione del progetto di modifica, nel rispetto di quanto disposto anche dai Regolamenti Urbanistici e di Igiene Pubblica previsti dalla Amministrazioni Comunali, il parere del Gestore.

ARTICOLO 32. DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI SCARICHI

1. Alle tubazioni che scaricano nella pubblica fognatura, i privati non possono, per alcun motivo, effettuare allacciamenti diversi da quelli descritti nella domanda di allaccio, senza che abbiano inoltrata nuova richiesta, secondo le stesse modalità indicate nel presente Regolamento.

ARTICOLO 33. ALLACCIAMENTI CHE RICHIEDONO ESTENSIONE DELLA RETE

1. L'estensione della rete si configura nel caso in cui la distanza tra punto di innesto sulla rete fognaria pubblica e punto di consegna superi il valore di 12 ml..
2. Il Gestore può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete, nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.
3. Qualora l'utente (o gruppo di utenti) richiedesse l'allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi ai sensi di quanto previsto all'ARTICOLO 8, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari saranno a totale carico dei richiedenti, qualora l'intervento di estensione richiesto per la realizzazione dell'allacciamento non risulti tra quelli già previsti nel Piano di Ambito.
4. L'utente (o gruppo di utenti) ha la facoltà di provvedere alla realizzazione dell'estensione di rete scegliendo tra le due seguenti modalità:
 - L'utente provvede alla realizzazione dell'estensione a propria cura e spese ricorrendo a ditta di fiducia, salvo il rispetto delle seguenti condizioni:
 - L'utente deve preventivamente acquisire le specifiche tecniche previste dal Gestore per la redazione del progetto di estensione della rete.
 - L'utente deve sottoporre a preventiva approvazione da parte del Gestore il progetto redatto.
 - L'intervento deve essere realizzato a regola d'arte, secondo le prescrizioni indicate dall'Autorità di Ambito nel Piano di Ambito nel rispetto delle norme

tecniche/amministrative fissate dagli Enti proprietari delle strade o delle aree dove verrà realizzato l'intervento, nonché di quelle indicate dal Gestore in sede di approvazione del progetto.

➤ Il soggetto proponente l'intervento ha l'obbligo di garantire al Gestore il diritto alla supervisione e al controllo dei lavori in ogni fase di realizzazione e l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese al collaudo delle opere, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Gestore.

➤ Per quanto riguarda le modalità di realizzazione del collegamento del nuovo tratto di rete con la rete esistente, esse saranno definite dal Gestore in fase di approvazione del progetto. Il collegamento sarà comunque realizzato soltanto previa verifica del rispetto delle prescrizioni indicate e dell'esito positivo del collaudo. Gli eventuali oneri di supervisione saranno definiti sulla base di quanto previsto dall'Elenco Prezzi approvato dall'Autorità di Ambito.

- L'utente (o gruppo di utenti) chiede che sia il Gestore a provvedere direttamente alla realizzazione dell'estensione. In questo caso il Gestore redigerà a tal fine apposito progetto e conseguente preventivo di spesa, sulla base dell'Elenco Prezzi approvato dall'Autorità di Ambito, e lo sottoporrà all'utente per l'accettazione ed il pagamento.

5. Gli impianti per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio, restano di proprietà dei Comuni dell'A.T.O. 4 e vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore che ne assume la manutenzione.

ARTICOLO 34. NUOVE LOTTIZZAZIONI

1. Nella lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve essere presentato un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare, anche al fine del successivo conseguimento da parte degli interessati delle autorizzazioni di cui al "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito n. 4 Alto Valdarno".
2. Il progetto dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Gestore.

3. Per tutto ciò che riguarda le modalità previste per la presentazione del progetto, le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere, la procedura di collaudo e la presa in carico delle stesse opere, si rimanda a quanto specificato nella "Procedura sulle lottizzazioni".
4. Nel caso di una nuova lottizzazione nella quale siano previsti insediamenti dove sono presenti utenze domestiche e/o commerciali e/o industriali, i cui reflui scaricano in un tratto di fognatura privata unica condominiale prima dell'immissione in pubblica fognatura e per i quali risulti tecnicamente impossibile praticare una separazione degli scarichi, l'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 124 comma 2 del T.U.

ARTICOLO 35. SOPPRESSIONE DEI POZZI NERI E DELLE FOSSE SETTICHE

1. Nel caso di utenze domestiche, qualora siano presenti sull'allaccio prima dell'immissione nella rete di fognatura pubblica già servita da impianto di depurazione finale, vasche Imhoff o fosse tricamerale, l'utente può richiedere la loro rimozione, inoltrando apposita richiesta di nulla osta al Gestore.
2. Il Gestore, fermo restando quanto stabilito all'ARTICOLO 21, tenendo conto dello stato di funzionamento e della potenzialità dei sistemi fognario e depurativo, elaborerà un parere tecnico circa l'opportunità di eliminazione di tali dispositivi e lo trasmetterà all'utente e all'A.A.T.O..
3. A seconda delle esigenze tecniche derivanti dalla presenza di impianti di depurazione a servizio delle fognature o dalle caratteristiche degli stessi, ai proprietari degli immobili situati nelle vie e nelle piazze interessate dall'entrata in vigore del sistema separato di fognatura comprendente sistema di depurazione finale, potrà essere imposto di provvedere, secondo un apposito programma definito dal Gestore con il Comune, allo spurgo, disinfezione e riempimento con materiale inerte idoneo, delle fosse settiche e all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica, separando le acque meteoriche dalle acque nere.

ARTICOLO 36. MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI PRIVATE

1. Ai lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubazioni private, sia all'interno che all'esterno degli edifici fino al punto di consegna è sempre tenuto il

proprietario dello stabile, o i proprietari in solido tra loro, che li effettueranno a loro cura e spese.

2. Qualora, in dipendenza di quanto sopra, si rendesse necessaria la manomissione delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, o di altre aree pubbliche o soggette a transito/uso pubblico, gli interessati, prima di dare inizio al lavoro, dovranno ottenere regolare autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada. La manomissione della sede stradale deve comunque far salva la disciplina del Codice della Strada e della normativa e regolamenti vigenti in materia.
3. In ogni caso, il lavoro si eseguirà sempre sotto la piena responsabilità del proprietario o dei proprietari dello stabile in cui vengono effettuati i lavori.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ARTICOLO 37. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione dell’Autorità di Ambito ed acquista efficacia dopo la pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio.
2. Il presente Regolamento è vincolante per il Gestore e per tutti gli utenti ed è parte integrante di ogni contratto di servizio senza che ne occorra la materiale sottoscrizione.
3. Copia del Regolamento, unitamente alla Carta del servizio, è consegnata agli utenti all’atto della stipula del contratto.
4. Le modifiche al Regolamento si applicano alle utenze già in essere senza necessità di accettazione da parte degli utenti, fermo restando che copia del Regolamento e delle sue modifiche saranno messe a disposizione degli utenti sia presso le Agenzie e gli sportelli della Società, sia nel sito internet www.nuoveacque.it.

ARTICOLO 38. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto riguarda la disciplina degli scarichi industriali o industriali assimilabili al domestico si rinvia al “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura nei comuni dell’ATO n.4 Alto Valdarno”.
2. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa europea, nazionale e locale, con particolare riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e al testo unico delle leggi sanitarie 27.7.34, n. 1265 e alla Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20.

ARTICOLO 39. RECLAMI

1. I reclami devono essere presentati al Gestore ed indirizzati all’Ufficio Clienti.
2. I reclami saranno trattati dal Gestore in conformità alla Carta del servizio idrico integrato allegata al presente Regolamento, ferme restando le eventuali prescrizioni che l’Autorità di Ambito impartirà nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché le prescrizioni di legge.

3. Per quanto riguarda le contestazioni sulle fatture, i reclami dovranno essere presentati entro la data di scadenza riportata nella fattura.

ARTICOLO 40. IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti del Gestore incaricati di mansioni operative o di ispezione sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.
2. Ai dipendenti incaricati di mansioni operative o di ispezione, qualificati come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del codice penale, deve essere garantito l'accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.

ARTICOLO 41. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'utente vengono trattati per esclusivi fini istituzionali e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal documento di programmazione sulla sicurezza .
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporta per il Gestore l'impossibilità di stipulare un regolare contratto di servizio e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.
3. I predetti dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere prestazioni connesse con la gestione dell'utenza, nel rispetto della legge.
4. L'utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti di cui all'art.13 della legge sopra citata.

ARTICOLO 42. ATTIVITA' INFORMATIVA

1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l'esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore è tenuto a svolgere un'attività informativa su tutti gli aspetti dell'erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti sul corretto uso della risorsa.
2. L'attività informativa riguarderà tutti gli aspetti che caratterizzano la fornitura del servizio e in particolare modo tutti quelli indicati al paragrafo " Informazione

all'utenza" del DPCM 29 aprile 1999 che fanno parte integrante della Carta dei Servizi vigente.

ARTICOLO 43. CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia relativa all'applicazione del presente Regolamento l'utente in prima istanza potrà rivolgersi all'Ufficio reclami istituito dal Gestore.
2. Nel caso in cui al reclamo e/o alla richiesta dell'utente il Gestore non provveda a fornire risposta o fornisca risposta negativa, l'utente avrà la facoltà di adire la Commissione di Conciliazione, ove costituita presso la competente Camera di Commercio, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento, l'A.A.T.O. 4 o gli organi competenti.
3. Resta nel diritto dell'utente di adire le vie giudiziali nelle forme di legge presso il Foro competente.

ARTICOLO 44. NORME TRANSITORIE

1. Ai fini del presente Regolamento si intende come fognatura mista, anche se non rispettante i criteri di cui alla definizione dell'ARTICOLO 2 comma m, in quanto non "appositamente progettata", tutta la rete di tipo misto facente parte lo stato di consistenza delle opere passate in carico al Gestore, così come comprese nella Convenzione di affidamento del Servizio.
2. Per quanto riguarda le utenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che generano uno scarico industriale/assimilabile al domestico a seguito di istanza ma recapitano in un tratto di fognatura privata unica condominiale prima dell'immissione nella pubblica fognatura, sarà concessa autorizzazione allo scarico/assimilazione al domestico nel punto di immissione in pubblica fognatura alle singole utenze, alle seguenti condizioni:
 - a) Impossibilità tecnica o particolare onerosità di realizzazione della separazione degli scarichi per raggiungere la pubblica fognatura.
 - b) Presenza di pozzetto di campionamento prima dell'immissione nella fognatura condominiale.
 - c) Garanzia di accesso al pozzetto al personale tecnico incaricato dell'attività di controllo sugli scarichi.

TITOLO VI

ALLEGATI


REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ALLEGATO n. 1: Schemi tecnici

SCHEMI PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

FOGNATURA MISTA

UTENZA DOMESTICA CON PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)




Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:

- Imhoff
- Bicamerale
- Tricamerale

Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fogna.

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l'immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.


UTENZA DOMESTICA SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)



Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l'immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.

UTENZA PRODUTTIVA CON/SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA/SIFONE FIRENZE) SULLO SCARICO DI TIPO CIVILE



Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:

- Imhoff
- Bicamerale
- Tricamerale


Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l'immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.

SCHEMI PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

FOGNATURA SEPARATA

UTENZA DOMESTICA CON PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)




Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:

- Imhoff
- Bicamerale
- Tricamerale

Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l'immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.


UTENZA DOMESTICA SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)



Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l'immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.

UTENZA PRODUTTIVA CON/SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA/SIFONE FIRENZE) SULLO SCARICO DI TIPO CIVILE



Fossa Settica sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:

- Imhoff
- Bicamerale
- Tricamerale

Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l'immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.

Indice

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	9
ARTICOLO 4. RINUNCIA ALL'ALLACCIO	11
ARTICOLO 5. CONTRATTO DI SERVIZIO	11
ARTICOLO 6. TITOLARE DEL CONTRATTO	11
ARTICOLO 7. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO	12
ARTICOLO 8. OBBLIGO DI ALLACCIO	13
ARTICOLO 9. IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO	15
ARTICOLO 10. CONTROLLI	15
TITOLO II	17
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	17
ARTICOLO 11. REGIME AUTORIZZATORIO	18
ARTICOLO 12. LIMITI DI ACCETTABILITA'	19
ARTICOLO 13. CONVENZIONE DI UTENZA	20
ARTICOLO 14. SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI	21
ARTICOLO 15. SCARICHI VIETATI	22
ARTICOLO 16. SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE	24
ARTICOLO 17. DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI	25
ARTICOLO 18. SCARICHI CONTENENTI SOSTANZE NON PREVISTE	26
ARTICOLO 19. SVERSAMENTI ACCIDENTALI	26
ARTICOLO 20. ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI CONFERITI MEDIANTE AUTOBOTTE	27
ARTICOLO 21. IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO	28
ARTICOLO 22. OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI	29
TITOLO III	30
DISPOSIZIONI ECONOMICHE	30
ARTICOLO 23. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO ESCLUSIVAMENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO	31
ARTICOLO 24. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO ESCLUSIVAMENTE DA FONTE AUTONOMA	33
UTENZE DOMESTICHE	33
UTENZE NON DOMESTICHE	35
ARTICOLO 25. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO SIA DA PUBBLICO ACQUEDOTTO CHE DA FONTE AUTONOMA	37
UTENZE DOMESTICHE	37
UTENZE NON DOMESTICHE	40
ARTICOLO 26. CORRISPETTIVI ACCESSORI	40

ARTICOLO 27.	TARIFFA PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI _____	40
TITOLO IV _____		41
DISPOSIZIONI TECNICHE _____		41
ARTICOLO 28.	ALLACCIAMENTO E PUNTO DI CONSEGNA _____	42
ARTICOLO 29.	SERVITÙ FOGNARIA _____	43
ARTICOLO 30.	OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI _____	43
ARTICOLO 31.	MODIFICA DELL' ALLACCIO _____	43
ARTICOLO 32.	DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI SCARICHI _____	44
ARTICOLO 33.	ALLACCIAMENTI CHE RICHIEDONO ESTENSIONE DELLA RETE	44
ARTICOLO 34.	NUOVE LOTTIZZAZIONI _____	45
ARTICOLO 35.	SOPPRESSIONE DEI POZZI NERI E DELLE FOSSE SETTICHE	46
ARTICOLO 36.	MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI PRIVATE	46
TITOLO V _____		48
DISPOSIZIONI FINALI _____		48
ARTICOLO 37.	EFFICACIA DEL REGOLAMENTO _____	49
ARTICOLO 38.	NORMA DI RINVIO _____	49
ARTICOLO 39.	RECLAMI _____	49
ARTICOLO 40.	IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI _____	50
ARTICOLO 41.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI _____	50
ARTICOLO 42.	ATTIVITA' INFORMATIVA _____	50
ARTICOLO 43.	CONTROVERSIE _____	51
ARTICOLO 44.	NORME TRANSITORIE _____	51
TITOLO VI _____		52
ALLEGATI _____		52
	ALLEGATO n. 1: Schemi tecnici _____	53